

Allegato al Modulo di sottoscrizione

Depositato in CONSOB in data 20 luglio 2026 e valido a decorrere dal 21 luglio 2026

Informazioni concernenti il collocamento in Italia di azioni di JPMorgan Investment Funds

SICAV di diritto lussemburghese a struttura multicomparto e multiclasse

Comparti e classi commercializzati in Italia			
Comparti Obbligazionari e Monetari	Valuta	Classi	Data inizio Commercializzazione
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund	USD	A (acc), A (acc) Eur Hedged, A (dist) Eur Hedged, D (acc) Eur Hedged, D (div) Eur Hedged, D (mth) Eur Hedged, T (acc) EUR Hedged	12/05/2000
JPMorgan Investment Funds - Global Short Duration Corporate Bond Sustainable Fund	USD	A (acc), A (acc) Eur Hedged, D (acc), D (acc) Eur Hedged, T (acc) EUR Hedged	01/12/2023
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund	USD	A (perf) (acc), A (perf) (acc) Eur Hedged, A (perf) (dist) Gbp (Hedged), D (perf) (acc), D (perf) (acc) Eur Hedged	10/09/2007
JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund	USD	A (acc), A (acc) Eur Hedged, D (acc), D (acc) Eur Hedged	30/09/1997
Comparti Azionari, Bilanciati e Obbligazionari Convertibili	Valuta	Classi	Data inizio Commercializzazione
JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund	EUR	A (acc), A (dist), D (acc)	29/04/2002
JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund	EUR	A (acc), A (acc) Usd Hedged, A (div), D (acc), D (div), D (mth) EUR Hedged	23/11/2005
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund	EUR	A (acc), A (acc) Usd Hedged, A (dist), D (acc), D (acc) Usd Hedged, T (acc)	17/11/2000
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund	USD	A (acc), A (acc) Eur, A (acc) Eur Hedged, A (dist) Eur Hedged, A (div) Eur, A (div) Eur Hedged, D (acc), D (acc) Eur Hedged, D (div) Eur Hedged, D (mth) Eur Hedged, T (acc) Eur Hedged	27/02/2008
JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund	EUR	A (acc), A (div), D (acc), D (div), D (mth), T (acc)	20/12/2016
JPMorgan Investment Funds - Global Income ESG Fund	EUR	A (acc), A (div), D (acc), D (div), T (acc)	09/03/2021
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund	EUR	A (acc), A (acc) Usd Hedged, A (div), A (div) Usd Hedged, A (dist), D (acc), D (acc) Usd Hedged, D (div), D (div) USD Hedged, D (mth), T (div), T (acc)	13/03/2009
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Fund	USD	A (acc), A (acc) Eur Hedged, D (acc), D (acc) Eur Hedged	13/06/2008
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund	EUR	A (acc), A (dist), A (acc) Usd Hedged, D (acc), T (acc)	17/11/2000
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Sustainable Fund	EUR	A (acc), D (acc)	14/09/2019
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund	USD	A (acc), A (acc) EUR, A (acc) Eur Hedged, D (acc), D (acc) EUR, D (acc) Eur Hedged	30/09/1997
JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund	JPY	A (acc), A (acc) EUR, A (acc) Eur Hedged, D (acc), D (acc) EUR, D (acc) Eur Hedged	27/02/2008
JPMorgan Investment Funds - Japan Sustainable Equity Fund	JPY	A (acc), A (acc) Eur, D (acc)	30/09/1997
JPMorgan Investment Funds - US Multi-Asset High Income Fund	USD	A (acc), A (div), A (mht), D (acc), D (div)	25/03/2025
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund	USD	A (acc), A (acc) Eur, A (acc) Eur Hedged, A (dist), D (acc), D (acc) Eur Hedged	30/09/1997

A – Strutture a disposizione degli investitori e informazioni sui soggetti che commercializzano le azioni in Italia

STRUTTURE A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI

(ai sensi dell'art. 19-quater del Regolamento Emittenti della Consob)

Identificazione del compito	Ente preposto	Modalità di svolgimento
eseguire gli ordini di sottoscrizione, rimborso e corrispondere gli ulteriori pagamenti a favore degli investitori connessi all'investimento in azioni della Sicav, conformemente alle condizioni previste nella documentazione d'offerta	Soggetto incaricato dei pagamenti	Trasmette alla Sicav gli ordini che gli pervengono dal Soggetto Collocatore e regola i relativi pagamenti, come descritto in questo Allegato (par. B)
fornire agli investitori informazioni su come impartire gli ordini e sulle modalità di pagamento derivanti dall'esecuzione degli ordini di rimborso	JPMAME	Le informazioni sono fornite nella sezione B di questo Allegato
facilitare la gestione delle informazioni e l'accesso alle procedure e ai meccanismi di trattamento dei reclami previsti dall'articolo 15 della direttiva 2009/65/CE, in modo da garantire un adeguato trattamento dei reclami degli investitori e l'esercizio dei loro diritti	Deloitte Tax & Consulting, société à responsabilité limitée 20 Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg	piattaforma www.eifs.lu/jpmorgan
mettere a disposizione degli investitori, affinché possano prenderne visione e possano ottenerne una copia, il Prospetto, il KID, il Modulo di sottoscrizione, la relazione annuale, la relazione semestrale, e i relativi aggiornamenti nonché lo statuto della Sicav e le informazioni relative al prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto o di rimborso delle azioni della Sicav	JPMAME Soggetto Collocatore Deloitte Soggetto incaricato dei pagamenti secondo quanto indicato nella sezione D di questo allegato	Le informazioni sono fornite nella sezione D di questo Allegato
fornire agli investitori, su supporto durevole, le informazioni relative ai compiti svolti dalle strutture per gli investitori;	JPMAME	Le informazioni sono fornite in questo Allegato

SOGGETTI CHE PROCEDONO AL COLLOCAMENTO - "Soggetti Collocatori"

Il Soggetto Collocatore è il soggetto che intrattiene i rapporti con gli investitori e ha l'incarico di ricevere ed esaminare gli eventuali reclami.

SOGGETTI INCARICATI DEI PAGAMENTI - SOGGETTO CHE CURA L'OFFERTA IN ITALIA

CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO COOPERATIVO ITALIANO SPA, con sede legale e amministrativa in Trento, Via Segantini 5.

ALLFUNDS BANK S.A.U., banca spagnola con sede legale in Madrid, C/de los Padres Dominicos, 7, 28050, Madrid (Spagna) per il tramite della propria succursale italiana AllFunds Bank S.A.U. Succursale di Milano, Via Bocchetto 6.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti competente a trattare l'operazione è precisato Nel frontespizio del Modulo di sottoscrizione. Il Soggetto incaricato dei pagamenti è il Soggetto che cura l'offerta in Italia. Nello svolgimento degli incarichi che gli sono stati affidati si svolge alle seguenti funzioni: (i) cura l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione, alle richieste di rimborso e conversione ricevute dai Soggetti Collocatori; che, in forza del mandato, trasmette in forma aggregata in proprio nome alla SICAV o ad altro soggetto da essa designato; (ii) regola i pagamenti relativi alle sottoscrizioni e rimborsi delle azioni; (iii) tiene le evidenze dei Sottoscrittori con l'indicazione del numero di azioni di loro pertinenza; (iv) espleta tutti i servizi per assicurare ai Sottoscrittori l'esercizio dei diritti sociali connessi con la partecipazione alla Sicav; (v) invia le lettere di conferma delle operazioni effettuate; (vi) tiene a disposizione tutta la documentazione d'offerta e (vi) opera le ritenute fiscali.

BANCA DEPOSITARIA J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Gran Ducato del Lussemburgo.

B – Informazioni sulla sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni

Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, conversione e rimborso

Per aderire a JPMorgan Investment Funds (la "SICAV") è necessario compilare e sottoscrivere l'apposito Modulo e contestualmente versare l'importo lordo che si intende investire. Il pagamento delle Azioni deve essere effettuato da uno degli intestatari del rapporto esclusivamente con i mezzi previsti. Nel caso in cui si renda necessaria la conversione della divisa questa è effettuata dal Soggetto incaricato dei pagamenti ad un tasso di cambio fissato nel giorno di invio delle richieste alla Sicav. Le richieste di sottoscrizione sono presentate ad uno dei Soggetti Collocatori che le trasmette al Soggetto incaricato dei pagamenti, unitamente ai mezzi di pagamento, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione presso la sede operativa-amministrativa competente, o, se previsto nella convenzione di collocamento, alla scadenza del termine di sospensiva di sette giorni prevista dall'art. 30, co. 6 del TUF (sempre che il Sottoscrittore non abbia comunicato il proprio recesso). I Soggetti Collocatori Ente Mandatario trasmettono le richieste entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui hanno maturato valuta e disponibilità i mezzi di pagamento e bonificano le somme con valuta pari alla data di invio della richiesta. Previo accordo, i Soggetti Collocatori potranno anticipare i dati mediante mezzi elettronici di trasmissione.

Le richieste di operazioni successive sulle azioni (sottoscrizioni aggiuntive, rimborsi e conversioni) devono essere presentate al medesimo Soggetto Collocatore che ha ricevuto la sottoscrizione iniziale (o a quello al quale è stata eventualmente trasferita la posizione) che le trasmette al Soggetto incaricato dei pagamenti nei termini sopra indicati. Le richieste devono contenere le generalità del Sottoscrittore (e, se del caso, degli eventuali cointestatari) e sono processate con le modalità, nei termini e alle condizioni economiche previste dal Prospetto, dal KID e dal Modulo di sottoscrizione (insieme Documentazione d'Offerta) con più recente data di validità. Si raccomanda pertanto di prendere visione dell'ultima versione della Documentazione d'Offerta che è disponibile presso il Soggetto incaricato dei pagamenti, i Soggetti Collocatori e sul sito internet www.jpmmam.it. Nelle richieste di rimborso e conversione è necessario inoltre indicare il numero di conto, il numero delle azioni da rimborsare, il relativo Comparto, Classe e valuta e le istruzioni per le modalità di pagamento del rimborso (bonifico bancario a favore del richiedente o assegno non trasferibile inviato via posta ordinaria a rischio dello stesso) e, per la conversione, indicazioni inerenti il numero delle azioni del Comparto da convertire ("Azioni di Provenienza") e il Comparto e la Classe in cui dette azioni dovranno essere convertite ("Azioni di Destinazione").

INFORMAZIONI IMPORTANTI IN MERITO ALLE TEMPISTICHE DI VALORIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONVERSIONE

Per l'applicazione delle disposizioni tributarie in vigore dal 1° luglio 2011 che prevedono l'applicazione della ritenuta anche alle conversioni tra comparti, diversamente da quanto previsto dal Prospetto, la valorizzazione delle Azioni di Destinazione avverrà di norma in data successiva a quella della valorizzazione delle Azioni di Provenienza, quindi senza contestualità, e comunque non oltre il terzo giorno lavorativo successivo. La conversione potrà essere eseguita con le tempistiche di valorizzazione stabilite dal Prospetto a condizione che il Sottoscrittore garantisca anticipatamente al proprio Soggetto Collocatore l'accantonamento necessario alla copertura dell'eventuale ritenuta dovuta all'Erario (c.d. "provvista") e qualora sia consentito dal Soggetto incaricato dei pagamenti.

Il pagamento dei rimborsi è effettuato nella divisa del Comparto o in Euro a scelta del Sottoscrittore al netto degli oneri previsti e delle ritenute fiscali, di norma entro il terzo giorno feriale successivo al Giorno di Valutazione, se il pagamento è richiesto nella divisa di denominazione del comparto ed entro il quinto giorno feriale se è necessaria la conversione della divisa (operata dal Soggetto incaricato dei pagamenti ad un tasso di cambio rilevato il primo giorno feriale successivo). Si fa presente inoltre che la banca beneficiaria potrebbe addebitare proprie spese e riconoscere il pagamento con una valuta successiva a quella della disposizione di bonifico. Il Soggetto incaricato dei pagamenti inoltra le richieste in forma aggregata alla Sicav entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione o, in caso di sottoscrizione, a quello in cui hanno maturato valuta tutti i mezzi di pagamento (se successivo).

Disposizioni particolari applicabili alle azioni di classe T

Per le azioni di classe T:

- non è ammesso il trasferimento della posizione da uno ad altro Soggetto Collocatore;
- Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti darà istruzione di conversione automatica nella Classe di Azioni D del medesimo Comparto al terzo anniversario della sottoscrizione ai sensi del Prospetto.

Sottoscrizione mediante piani di accumulo (PAC) (non disponibile per le azioni di classe T)

La sottoscrizione delle azioni può avvenire anche attraverso Piani di Accumulo la cui durata è fissata tra un minimo di 5 anni ed un massimo di 15 anni oppure non predefinita. I versamenti possono essere mensili o trimestrali e la rata unitaria minima rispettivamente di Euro 100 o 300 aumentabili di 50 Euro o multipli. Nel corso del piano, l'investitore può variare l'importo della rata nel rispetto degli importi minimi previsti.

Il Sottoscrittore può effettuare versamenti anticipati nell'ambito dei Piani di Accumulo, purché siano multipli interi del versamento periodico prescelto al momento dell'apertura del PAC. Tali versamenti comportano la riduzione proporzionale della durata del piano di accumulo. Il Sottoscrittore può altresì chiedere la conversione delle azioni già sottoscritte nell'ambito del PAC e/o indicare, per le rate ancora mancanti, un diverso comparto rispetto a quello originariamente scelto.

Fermo restando quanto sopra previsto, per modificare le altre caratteristiche del PAC sottoscritto è necessario chiudere il PAC in essere ed aprirne uno nuovo. È possibile non completare il Piano o sospendere i versamenti, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi, dandone comunicazione al Soggetto incaricato dei pagamenti tramite il Soggetto Collocatore. Il PAC potrà essere sospeso nel caso in cui il pagamento della rata periodica risulti respinto per tre volte consecutive; successivamente potrà essere riattivato in qualsiasi momento senza addebito di alcuna spesa. Per maggiori informazioni su tutti i fondi disponibili per la sottoscrizione mediante Piani di Accumulo e sulle specifiche caratteristiche operative, rivolgersi al proprio Soggetto Collocatore.

Piani di conversione programmata (non disponibili per le classi di azioni T)

Il Sottoscrittore può attivare piani di conversione programmata delle Azioni sottoscritte senza necessità di stabilire una durata predefinita del piano. La periodicità può essere mensile o trimestrale e le operazioni possono essere effettuate esclusivamente per numero di azioni. Per modificare le caratteristiche del piano (ad es. i comparti oggetto della conversione, il numero di azioni da convertire e la periodicità) è necessario chiudere quello in essere ed aprirne uno nuovo. Resta ferma la possibilità per il Sottoscrittore di richiedere in qualsiasi momento ulteriori conversioni aggiuntive.

Il Sottoscrittore, con comunicazione al Soggetto incaricato dei pagamenti tramite il Soggetto Collocatore, ha facoltà di chiudere in qualsiasi momento il piano di conversione in essere senza spese o penalità.

Lettera di conferma delle operazioni

Il Soggetto incaricato dei pagamenti, o FinecoBank S.p.A. quando le Azioni sono collocate suo tramite, invia tempestivamente al Sottoscrittore una lettera di conferma a fronte di ogni operazione con le seguenti informazioni:

- conferma di sottoscrizione: indicazione del Comparto/Classe sottoscritti; la data di ricezione della richiesta; la data di esecuzione; il mezzo di pagamento utilizzato; l'importo lordo versato; gli oneri applicati; il tasso di cambio eventualmente applicato; l'importo netto investito; il prezzo di emissione; il numero di Azioni emesse; il Soggetto Collocatore.
- conferma del rimborso: indicazione del Comparto/Classe rimborsati; la data di ricezione della richiesta; la data di esecuzione; il numero delle Azioni rimborsate; il prezzo di rimborso; l'importo lordo nella divisa di riferimento; gli oneri e le imposte applicate; il tasso di cambio eventualmente applicato; il mezzo di pagamento utilizzato; l'importo netto rimborsato; il Soggetto Collocatore.
- conferma della conversione: indicazione del Comparto/Azioni di Provenienza e di Destinazione; il numero delle Azioni di Provenienza e l'importo da convertire; il numero delle Azioni di Destinazione; l'eventuale tasso di cambio; i prezzi applicati, gli oneri e le imposte applicate; la data di ricezione della richiesta; la data di esecuzione. In alternativa, la conferma potrà essere data attraverso due distinte lettere, una relativa al rimborso delle Azioni di Provenienza e l'altra relativa alla sottoscrizione delle Azioni di Destinazione. Per le sottoscrizioni effettuate nell'ambito di un PAC la lettera di conferma potrà essere inviata con cadenza semestrale. Previo consenso del Sottoscrittore le lettere di conferma, in alternativa alla forma cartacea, possono essere: (i) inviate in forma elettronica mediante e-mail conservandone evidenza o (ii) previa richiesta dell'investitore, qualora il Soggetto Collocatore lo preveda e a cura di quest'ultimo - messe a disposizione nell'area riservata del Sottoscrittore sul sito internet del Soggetto Collocatore, con la possibilità per il Sottoscrittore di acquisirne evidenza su supporto durevole. Il contratto che regola il Servizio indicherà gli eventuali specifici costi aggiuntivi.

Sottoscrizione, conversione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza

I Soggetti Collocatori possono attivare, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, servizi "on line" che, previa identificazione del Sottoscrittore e rilascio di password o codice identificativo, consentano allo stesso di impartire richieste di sottoscrizione via Internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire e le informazioni da fornire ai clienti ai sensi del D.Lgs n.206/2005 (Codice del Consumo) sono riportate nei siti operativi dei Soggetti Collocatori che offrono tale modalità operativa. Il Sottoscrittore ha la possibilità di acquisire il Prospetto, il KID e gli altri documenti ivi indicati su supporto durevole sul sito internet www.jpnam.it.

Le operazioni di conversione tra Comparti, le operazioni di sottoscrizione successive alla prima e le richieste di rimborso possono essere effettuate oltre che mediante Internet, anche tramite il servizio di banca telefonica. A tali operazioni non si applica la sospensiva di sette giorni. Il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza è indicato nel Modulo. L'utilizzo di Internet o del servizio di banca telefonica non comporta variazioni degli oneri a carico dei Sottoscrittori e non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di sottoscrizione ai fini della valorizzazione delle Azioni emesse. In ogni caso, le richieste inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

Con il consenso del Sottoscrittore la lettera di conferma dell'avvenuta operazione può essere inviata via e-mail in alternativa a quella cartacea, conservandone evidenza. Il contratto che regola il Servizio indicherà gli eventuali specifici costi aggiuntivi. I Soggetti Collocatori che consentono l'operatività a distanza sono indicati nell'Elenco dei Soggetti Collocatori.

C – Informazioni Economiche

Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia

Commissione di entrata:

Comparti	Classi A	Classi D
Azionari, bilanciati e obbligazionari convertibili	5%	5%
Obbligazionari	3%	3%
Monetari	assente	assente

Commissione di vendita differita ("CDSC")

La commissione di vendita differita è applicata al momento del rimborso, ove questo sia effettuato nei primi tre anni dall'acquisto, secondo la seguente scala percentuale:

Anni trascorsi dall'acquisto	Classe T
Fino a 1 anno	3%
Da 1 anno a 2 anni	2%
Da 2 anni a 3 anni	1%
Oltre 3 anni	0%

L'aliquota applicabile di CDSC è stabilita con riferimento al periodo di tempo complessivo durante il quale le Azioni da rimborsare sono state in circolazione (incluso il periodo di possesso delle Azioni T nella Classe di Azioni Originaria dalla quale le stesse sono state eventualmente convertite). Le Azioni saranno rimborsate secondo il metodo, Primo Dentro Primo Fuori, ("FIFO"), affinché le Azioni della Classe T da rimborsare per prime siano quelle del Comparto che sono state detenute per il periodo di tempo più lungo.

Commissione di rimborso: alle classi A e D le commissioni indicate nel Prospetto non sono applicate. Per le classi di azioni T non è prevista la commissione di rimborso.

Commissione di conversione: le commissioni indicate nel KID non sono applicate.

Remunerazione dei Soggetti Collocatori

Qui di seguito si evidenzia la quota parte delle commissioni corrisposte in media ai Soggetti Collocatori per le seguenti Classi di azioni di tutti i Comparti commercializzati in Italia. La commissione di performance e la commissione di rimborso non sono retrocesse.

Classi di azioni	Commissione di entrata	Commissione di vendita differita	Commissione di gestione	Commissione di distribuzione
A	100%	n.a.	50%	n.a.
D	100%	n.a.	61%	61%
T	n.a.	0%	61%	61%

Alcuni Soggetti Collocatori, in base a specifici accordi, ricevono dalla Società di Gestione un anticipo sulle Commissioni di Sottoscrizione dovute sui versamenti dei Piani di Accumulo e/o sulla quota parte delle Commissioni di gestione e/o di distribuzione da riconoscere.

Agevolazioni finanziarie

Il Soggetto Collocatore ha la facoltà di scontare, in tutto o in parte, le commissioni di entrata. Il Soggetto incaricato dei pagamenti ha la possibilità di scontare parte dei costi connessi all'intermediazione dei pagamenti, nell'ambito del collocamento a distanza, nel caso in cui i flussi e i processi vengano consensualmente semplificati e/o condivisi con il Soggetto Collocatore. Ai dipendenti, agli amministratori ed ai collaboratori di società appartenenti al Gruppo JPMorgan Chase non sono applicate commissioni di entrata e rimborso così come i minimi di sottoscrizione iniziale e successiva. Resta salva l'applicazione degli oneri connessi all'intermediazione nei pagamenti.

La Società di Gestione nell'ambito di campagne promozionali può farsi carico dei costi connessi all'intermediazione dei pagamenti. Informazioni sui comparti e sulle operazioni eventualmente sottoposti ad agevolazione sono fornite agli investitori dai Soggetti Collocatori.

Costi connessi all'intermediazione dei pagamenti

Oltre alle commissioni e spese indicate nel Prospetto, sono a carico degli investitori, come specificato nella sezione "Informazioni per gli investitori di alcuni paesi/Italia" del Prospetto, anche le spese connesse alle funzioni di intermediazione dei pagamenti applicate da ciascun Soggetto incaricato dei pagamenti nella misura e per le operazioni di seguito specificate:

D – Informazioni aggiuntive

Modalità e termini di diffusione di documenti ed informazioni

I rendiconti periodici, lo Statuto della SICAV, il Prospetto, il KID sono disponibili nel sito internet www.jpmmam.it e sulla piattaforma di Deloitte www.eifs.lu/jpmmorgan. Tutti i predetti documenti sono anche disponibili presso il Soggetto incaricato dei pagamenti e i Soggetti Collocatori. In caso di variazione del Prospetto e del KID, la versione aggiornata è messa a disposizione con le predette modalità, contestualmente al tempestivo deposito presso la Consob.

Gli avvisi di convocazione dell'assemblea dei partecipanti, il testo delle delibere adottate e i documenti che il Prospetto indica a disposizione del pubblico sono disponibili presso il Soggetto incaricato dei pagamenti.

I Sottoscrittori con richiesta scritta al Soggetto incaricato dei pagamenti possono ricevere gratuitamente a domicilio i più recenti rendiconti periodici e lo statuto. Su richiesta i predetti documenti sono forniti anche in formato elettronico, acquisibili su supporto durevole mediante tecniche di comunicazione a distanza (es. e-mail). Il valore delle Azioni, calcolato con la periodicità indicata nel Prospetto, è pubblicato quotidianamente, con indicazione della relativa data di riferimento, sul sito internet www.jpmmam.it nella sezione "Prezzi Giornalieri" e sulla piattaforma di Deloitte www.eifs.lu/jpmmorgan. Gli avvisi di convocazione delle assemblee dei partecipanti e di pagamento dei proventi sono pubblicati sul sito www.jpmmam.it. Ogni altro avviso che sia necessario pubblicare sulla stampa in Lussemburgo è pubblicato in Italia su Milano Finanza.

Regime fiscale per i Sottoscrittori residenti in Italia

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla Sicav è applicata una ritenuta del 26 per cento. In base all'articolo 10-ter della Legge 23/04/1983 n. 77, la ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla Sicav e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di liquidazione o di cessione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime, al netto del 51,92 per cento dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale Prospetto. A tali fini la Sicav fornirà indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Relativamente alle azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento (in luogo di quella del 26 per cento). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5 per cento della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri. Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione delle azioni da un comparto ad altro comparto della Sicav. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle azioni a rapporti di custodia, amministrazione gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi ad azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione alla Sicav si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta l'adempimento degli obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 per cento del loro ammontare. Nel caso in cui le azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione la parte di valore delle azioni corrispondente al valore, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli emessi o garantiti dallo Stato Italiano e ad essi assimilati nonché dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli ad essi equiparati emessi da Stati appartenenti all'Unione Europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, detenuti dalla Sicav alla data di apertura della successione (1). A tali fini la Sicav fornirà le indicazioni utili circa la composizione del proprio patrimonio.

1) L'imposta di donazione e successione è stata reintrodotta con decorrenza dal 3 ottobre 2006, con il D.L. n. 262/2006 convertito con legge 24/11/2006 n. 286 (cfr. art. 2 del testo coordinato, commi da nn. 48 a 53). La legge prevede l'applicazione di franchigie in favore del coniuge e alcuni parenti.